



COMUNE DI CORTENUOVA

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050

Tel. 0363 99 24 44 - Fax 0363 90 90 64 -

Web: www.comune.cortenuova.bg.it = E-mail: segreteria@comune.cortenuova.bg.it

- Cod. fisc. e part. I.V.A. 0 0 7 1 0 8 3 0 1 6 7 -

DELIBERA 10 DEL 15/03/2007

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.L.vo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni prevede l'adozione di una deliberazione per fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno successivo;
- che tale aliquota può essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore allo 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti;
- che la legge finanziaria per l'anno 2007 la n. 296 del 27/12/2006 attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote ICI;

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2007;

ATTESO che questo Comune non si trova in situazione strutturalmente deficitaria;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17/02/2007, esecutiva, con la quale si formulava la seguente proposta per l'anno d'imposta 2007:

a) abitazione principale:

- aliquota del quattro per mille: si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale compresi quelli qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art.817 del C.C.;

b) altre abitazioni:

- aliquota del sette per mille: si applica soltanto agli "alloggi e pertinenze non locati";
- aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;

c) altri immobili

- aliquota del sei per mille: si applica a tutti gli altri immobili;

RITENUTO di fare propria la sopra richiamata deliberazione n. 6 della Giunta Comunale in quanto conferma le aliquote in vigore fin dall'anno 2004 ed aggiorna i valori medi delle aree edificabili quale riferimento in mancanza di altra documentazione;

VISTO il vigente statuto;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del 1^o comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto;

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2007 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili -I.C.I.-:

a) abitazione principale:

- aliquota del quattro per mille: si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale compresi quelli qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art.817 del C.C.;
- detrazione di € 103,29;

b) altre abitazioni:

- aliquota del sette per mille: si applica soltanto agli "alloggi e pertinenze non locati";
- aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;

c) altri immobili

- aliquota del sei per mille: si applica a tutti gli altri immobili;

- 2) di fissare, per zone omogenee, i valori minimi venali di riferimento delle aree fabbricabili di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale immobili:

AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALI:

non urbanizzate: € 60,00 al mq.

Urbanizzate: € 90,00 al mq.

Aree destinate a P.E.E.P.: 50% dei valori delle aree residenziali di cui sopra;

AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA:

non urbanizzate: €45,00 al mq.

Urbanizzate: €60,00 al mq.

Aree destinate a P.I.P.: 50% dei valori delle aree produttive di cui sopra;

AREE A DESTINAZIONE COMMERCIALE:

non urbanizzate: €70,00 al mq.

Urbanizzate: €105,00 al mq.

- 3) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del settore competente, per gli adempimenti conseguenti.
- 4) di dare atto che, ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001, entrata in vigore il 06/11/2001, con la quale vengono abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, sono cessati i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni e degli Enti Locali.
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale – Sez. di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 60 giorni, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio.

Successivamente

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

Delibera

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"